

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **201/1984** (ECLI:IT:COST:1984:201)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **13/06/1984**; Decisione del **09/07/1984**

Deposito del **11/07/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16249**

Atti decisi:

N. 201

ORDINANZA 9 LUGLIO 1984

Deposito in cancelleria: 11 luglio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 197 del 18 luglio 1984.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI -
Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO
CORASANITI Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza

emessa il 9 giugno 1983 dal Tribunale di Napoli sulla richiesta di riesame proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Montenegro Lizama ed altri, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 giugno 1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3. 13 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui impone la carcerazione preventiva e vieta la liberazione degli stranieri imputati di reati doganali che non prestino idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende;

considerato che la questione è stata già decisa dalla Corte con la sentenza n. 215 del 1983, la quale ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, relativamente alle parole "ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende", e dell'art. 332, secondo comma, dello stesso d.P.R. n. 43 del 1973, relativamente alle parole "o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato la cauzione o la malleveria";

e che successivamente la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 186 del 1984,

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, sollevata dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 9 giugno 1983, relativamente alle parti in cui impone (primo comma) la carcerazione preventiva e vieta (secondo comma) la liberazione nei confronti degli stranieri imputati di reati doganali che non prestino cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende, parti già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 215 del 18 luglio 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.